

Accordo
in materia di Vacanze lavoro
tra
il Governo della Repubblica Italiana
ed
il Governo della Nuova Zelanda

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Nuova Zelanda ("le Parti") sono addivenuti al seguente Accordo in materia di Vacanze Lavoro.

Per il Governo della Nuova Zelanda

1. Il Governo della Nuova Zelanda, attraverso il proprio ufficio competente al rilascio dei visti di Roma, e nei limiti di quanto previsto all'art.2, rilascerà, a richiesta di cittadini della Repubblica Italiana, visti per vacanze lavoro validi per dodici (12) mesi e da essere utilizzati entro dodici (12) mesi dal rilascio a coloro che soddisfino tutte le seguenti condizioni:
 - a) siano cittadini della Repubblica Italiana residenti in Italia;
 - b) diano al funzionario competente al rilascio dei visti la fondata impressione di avere come obiettivo prioritario quello di trascorrere un periodo di vacanza in Nuova Zelanda, e che in tale periodo un lavoro rappresenterebbe un aspetto marginale e non la ragione principale del soggiorno;
 - c) abbiano, al momento della richiesta del visto, un'età compresa tra i diciotto (18) ed i trenta (30) anni, entrambi inclusi;
 - d) non abbiano figli minori al seguito;
 - e) siano in possesso di un passaporto italiano in corso di validità;
 - f) siano in possesso di un titolo di viaggio di andata e ritorno, o di fondi sufficienti per acquistarlo;
 - g) siano in possesso di fondi sufficienti per mantenersi durante il periodo di soggiorno in Nuova Zelanda, secondo un ammontare determinato dalle autorità competenti;
 - h) paghino l'importo corrispondente al prezzo del visto per vacanza lavoro;
 - i) accettino di sottoscrivere una assicurazione medica e di copertura globale delle spese ospedaliere valida per tutta la durata del loro soggiorno in Nuova Zelanda;
2. Il Governo della Nuova Zelanda potrà rilasciare a cittadini italiani, ogni anno, fino ad un massimo di duecentocinquanta (250) visti del tipo "visti per vacanze lavoro" di cui all'art.1.
3. Nei limiti di quanto previsto dall'art.2, il Governo della Nuova Zelanda rilascerà un permesso di lavoro ai cittadini della Repubblica Italiana che siano in possesso di un visto per vacanze lavoro rilasciato ai sensi dell'art.1 e che soddisfino tutti i requisiti di cui allo stesso art.1. Il permesso di lavoro sarà concesso al momento dell'arrivo in Nuova Zelanda e sarà valido per un periodo massimo di dodici (12) mesi a partire dalla data di ingresso in Nuova Zelanda.
4. Il Governo della Nuova Zelanda richiederà ai cittadini della Repubblica Italiana che siano entrati in Nuova Zelanda nel quadro del presente Accordo il rispetto delle leggi e dei regolamenti del Paese e richiederà di non assumere impegni di lavoro contrari allo spirito delle vacanze lavoro. Ai titolari di visti per vacanze lavoro non è consentito, durante il loro

soggiorno, di assumere lavori a tempo indeterminato ed essi non dovrebbero, durante la loro permanenza, lavorare per lo stesso datore di lavoro per un periodo superiore ai tre mesi. Nel corso della loro permanenza in Nuova Zelanda, potranno iscriversi ad un corso di formazione o di studio di durata non superiore ai tre mesi.

Per il Governo della Repubblica Italiana

5. Il Governo della Repubblica Italiana, attraverso l'Ambasciata d'Italia a Wellington, o, se del caso, attraverso altri Uffici diplomatici e consolari italiani, rilascerà, nei limiti di quanto previsto dall'art.6, a richiesta di cittadini della Nuova Zelanda, visti multipli per vacanze lavoro validi per dodici (12) mesi e da essere utilizzati - per il primo ingresso in Italia - entro tre (3) mesi dal rilascio a coloro che soddisfino tutte le seguenti condizioni:
 - a) siano cittadini della Nuova Zelanda residenti in Nuova Zelanda;
 - b) diano al funzionario competente al rilascio dei visti la fondata impressione di avere come obiettivo prioritario quello di trascorrere un periodo di vacanza nella Repubblica Italiana e che in tale periodo un lavoro rappresenterebbe un aspetto marginale e non la ragione principale del soggiorno;
 - c) abbiano, al momento della richiesta del visto, un'età compresa tra i diciotto (18) ed i trenta (30) anni, entrambi inclusi;
 - d) non abbiano figli minori al seguito;
 - e) siano in possesso di un passaporto neozelandese in corso di validità;
 - f) siano in possesso di un titolo di viaggio di andata e ritorno, o di fondi sufficienti per acquistarlo;
 - g) siano in possesso di fondi sufficienti per mantenersi durante il periodo di soggiorno nella Repubblica Italiana, come stabilito dalla normativa nazionale italiana vigente in materia;
 - h) paghino l'importo corrispondente al prezzo del visto per vacanza lavoro;
 - i) accettino di sottoscrivere una assicurazione medica e di copertura globale delle spese ospedaliere valida per tutta la durata del loro soggiorno nella Repubblica Italiana.
6. Il Governo della Repubblica Italiana potrà rilasciare a cittadini neozelandesi, ogni anno, fino ad un massimo di duecentocinquanta (250) visti del tipo "visti per vacanze lavoro" di cui all'art.5.
7. Nei limiti di quanto previsto dall'art.6, il Governo della Repubblica Italiana, attraverso le Autorità competenti, rilascerà l'Autorizzazione al lavoro per un periodo complessivo non superiore ai sei (6) mesi e per non più di tre (3) mesi con lo stesso datore di lavoro.
8. Le competenti Autorità della Repubblica Italiana si adopereranno affinché i permessi necessari siano rilasciati nel minor tempo possibile, in conformità alla normativa nazionale italiana vigente in materia.
9. Il Governo della Repubblica Italiana richiederà ai cittadini della Nuova Zelanda che siano entrati nella Repubblica Italiana nel quadro del presente Accordo il rispetto delle leggi e dei regolamenti del Paese e richiederà di non assumere impegni di lavoro contrari allo spirito delle vacanze lavoro.

Disposizioni Generali

10. Entrambe le Parti si comunicheranno, nel minor tempo possibile dall'entrata in vigore del presente accordo, ogni riferimento normativo relativo all'attuazione di quest'ultimo.
11. Entrambe le Parti si comunicheranno, ogni volta che si renda necessario, variazioni apportate nella normativa nazionale relative all'attuazione del presente accordo.
12. Entrambe le Parti potranno rigettare singole richieste di visto.
13. Entrambe le Parti potranno rifiutare l'ingresso nel proprio territorio a cittadini dell'altro paese, titolari di visti per vacanze lavoro, considerati indesiderabili, o espellere dal proprio territorio, secondo le norme del proprio ordinamento, chi vi sia entrato ai sensi del presente Accordo.
14. Entrambe le Parti potranno, in qualunque momento ed attraverso i canali diplomatici, richiedere consultazioni sui termini del presente Accordo. La controparte risponderà nel termine di sessanta (60) giorni. L'Accordo sarà soggetto a revisione dopo due (2) anni dall'entrata in vigore, e lo potrà essere successivamente su richiesta di ciascuna delle Parti.

Sospensione dell'Accordo

15. Entrambe le Parti potranno sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, la validità dell'Accordo per ragioni di pubblica sicurezza, di ordine pubblico o di salute pubblica. Ogni sospensione, e la data da cui essa opererà, sarà notificata alla controparte attraverso i canali diplomatici.

Rescissione


16. Il presente Accordo può essere rescisso da ciascuna delle Parti previa notifica scritta alla controparte con tre (3) mesi di anticipo.

Entrata in vigore

17. Il presente Accordo entrerà in vigore all'atto della firma.
18. Fatto a ~~Wellington~~ ~~7 febbraio~~2001 in due originali ciascuno in italiano ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.



Per il Governo della Repubblica Italiana



Per il Governo della Nuova Zelanda